

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 7 dicembre 2020 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021. Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. [16/11, 13:23] Susy Parrillo: Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 sono i seguenti: Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi 67 anni entro il 31 agosto del 2021 d'ufficio 67 anni entro il 31 dicembre del 2021 a domanda. Pensione di vecchiaia – art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall'aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni) 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2021 d'ufficio 66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2021 a domanda. Pensione anticipata per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021; per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021. Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come declinata nella legge 26 del 2019) Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dalla legge 243 del 2004, modificata dalla legge 26 del 2019, a condizione che il requisito di contribuzione e di età anagrafica richiesto sia stato maturato entro il 31 dicembre del 2019. L'accesso al pensionamento è quindi consentito con 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. L'assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.